

# FISCO PRATICO

## magazine

### Sintesi Srl

38100 Trento, Via Alto Adige 170  
 Tel. 0461- 968.900 - Fax 0461- 968.989  
 Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione  
 al Registro Imprese di Trento: 00 616 500 229  
[info@sintesiservizi.com](mailto:info@sintesiservizi.com)  
[www.sintesiservizi.com](http://www.sintesiservizi.com)

**Novembre 2010**

Anno V II

N. 11

*Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria*

### Appuntamenti del mese Novembre 2010

**16 novembre**  
Martedì

- Versamento Iva mese di ottobre
- Versamento Iva III trimestre
- Versamento Ritenute fiscali
- Versamento contributi previdenziali dipendenti e collaboratori
- Versamento della III rata fissa dei contributi fissi INPS per artigiani e commercianti
- Invio telematico delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di ottobre

**25 novembre**  
Giovedì

- Invio telematico Elenchi Intra mese di ottobre

**30 novembre**  
Martedì

- Versamento acconti imposte e contributi
- Invio telematico contribuenti mensili operazioni con Paesi "Black List"

### Sommario

- Pag. 1** ..... Scadenze del mese.
- Pag. 2** ..... L'acconto di novembre
- Pag. 3** ..... *continua* L'acconto di novembre
- Pag. 4** ..... *continua* L'acconto di novembre

# FISCO PRATICO magazine

## Novembre 2010

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

### L'acconto di novembre 2010

#### Premessa

Il **30 novembre 2010** scade il termine di versamento della seconda o unica rata di acconto per **Irpef, Ires ed Irap** dovute per il periodo d'imposta **2010**.

#### In quali casi è dovuto l'acconto

L'acconto deve essere versato solo se nella dichiarazione dei redditi relativa al **2009** risulta un debito d'imposta **superiore a**:

- **Euro 51,65** per Irpef e Irap delle persone fisiche;
- **Euro 51,65** per Irap delle società di persone e soggetti assimilati;
- **Euro 20,66** per Ires e Irap delle società di capitali ed altri enti soggetti ad Ires.

#### Modalità di determinazione dell'acconto

Per il calcolo dell'acconto è possibile utilizzare:

- il **metodo storico**, basato sull'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente (costituisce la regola generale), ovvero
- il **metodo previsionale**, basato su una stima del reddito **2010**, purchè, in questo caso, l'acconto non risulti inferiore al **99 %** (per i soggetti Irpef) o al **100 %** (per i soggetti Ires) dell'imposta che risulterà dalla dichiarazione, pena l'applicazione della sanzione del 30%.

#### Persone fisiche e società di persone

L'acconto **Irpef** ed **Irap**, dovuto dalle persone fisiche, nonché l'acconto **Irap**, dovuto da società di persone e soggetti assimilati, è pari al

**99 %**

dell'imposta relativa all'esercizio precedente.

**Il versamento** va effettuato in due rate:

- **la prima**, entro il termine per il saldo dell'anno precedente nella misura del **40%** dell'acconto (40 % del 99% = 39,6%) se l'acconto stesso

da versare è superiore a **Euro 260,11**;

- **la seconda**, nel mese di novembre **2010**, nella restante misura del **60%** (60% del 99% = 59,4%), ovvero in misura pari all'acconto complessivo nel caso in cui la prima rata non avesse superato l'importo di **Euro 260,11**.

#### Società di capitali, enti commerciali e enti non commerciali

L'acconto **Ires** ed **Irap**, dovuto dai contribuenti soggetti ad Ires (società di capitali, enti commerciali ed equiparati, enti non commerciali), è pari, al

**100 %**

dell'imposta relativa all'esercizio precedente.

**Il versamento** va effettuato in **due rate**, salvo che la prima rata non superi **Euro 257,50**, con le stesse scadenze previste per le persone fisiche, nella misura di seguito specificata:

- Prima rata: **40%**
- Seconda rata: **60%**.

#### Modalità di versamento e codici tributo

Il versamento deve essere effettuato nel **periodo compreso fra il primo ed il 30 novembre 2010**.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- acconto Irpef **4034**
- acconto Irap **3813**
- Acconto imposta sostitutiva minimi **1799**
- acconto Ires **2002**

#### Acconto contributi previdenziali Artigiani e commercianti

Il versamento dell'acconto relativo ai contributi previdenziali Inps per il **2010** va effettuato in

#### due rate di pari importo

- **la prima**, entro il termine per il saldo dell'anno precedente;
- **la seconda**, nel mese di novembre **2010**.

# FISCO PRATICO

## magazine

### Novembre 2010

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

continua **L'acconto di novembre 2010**

#### Modalità di calcolo

L'acconto è calcolato sull'ammontare dei **redditi d'impresa** realizzati nel **2009**:

- **eccedente il minimale contributivo** fissato, per il **2010**, ad Euro 14.334 e
- **fino al reddito massimo** pari a **Euro 70.607** (frazionabile a mese).

#### Acconto contributi previdenziali

##### Gestione separata Inps

L'obbligo di versamento dei contributi alla gestione separata Inps riguarda i **lavoratori autonomi** sprovvisti di una propria cassa di previdenza.

La base di riferimento per la determinazione dell'acconto dovuto per il **2010** è pari all'**80%** del contributo dovuto sul reddito **2009**.

Nella determinazione dell'acconto va tenuto presente che, **per il 2010**, il **massimale contributivo** è pari a **Euro 92.147** (non frazionabile a mese).

#### Termini di versamento

L'acconto deve essere versato in

##### due rate di pari importo

pari ciascuna al 40 % del contributo dovuto,

- **la prima**, entro il termine per il saldo dell'anno precedente;
- **la seconda**, entro il primo dicembre 2008.

#### Modalità di versamento

Per il versamento della **seconda rata dei contributi previdenziali** va utilizzato il mod. F24 riportando nella "Sezione INPS" il codice della sede INPS competente, il periodo di riferimento (01/2008 - 12/2008) e nel campo "causale contributo" i seguenti codici:

- a) **Iscritto ad altre forme di previdenza** obbligatorie o titolare di pensione indiretta, ovvero titolare di pensione diretta: P10
- b) **Non iscritto** ad altre forme di previdenza obbligatorie: PXX

#### Soggetti minimi

I soggetti che hanno adottato il regime dei minimi a decorrere dal 2010 sono tenuti al versamento

dell'acconto **senza considerare l'adesione al regime dei minimi**.

L'unica modalità di determinazione dell'acconto dovuto per l'anno di accesso al regime è il **metodo storico**, senza possibilità di utilizzare il metodo previsionale.

Il regime dei minimi non prevede l'assoggettamento ad Irap; di conseguenza tali soggetti non sono tenuti al **versamento dell'acconto Irap**.

I soggetti che hanno adottato il regime dei minimi negli anni precedenti sono tenuti a versare l'acconto dell'imposta sostitutiva.

#### Società trasparenti

I soci di una società "trasparente" calcolano l'acconto Irpef nel seguente modo.

- **Socio di una Srl che intende optare per il regime di trasparenza dal 2010**: l'acconto Irpef, se calcolato con il metodo previsionale, può tenere conto dell'opzione per la trasparenza, ivi comprese eventuali perdite che prevede conseguite dalla società trasparente
- **Socio di una srl che ha esercitato l'opzione per il triennio 2008/2010** ovvero per il triennio 2009/2011: l'acconto Irpef 2010 è calcolato, con il metodo storico o previsionale, tenendo conto dell'opzione per la trasparenza
- **Socio di una srl per la quale si è verificato un evento che determina la decadenza dal regime di trasparenza dal 2010**: l'acconto Irpef può essere rideterminato non tenendo conto del reddito che è gli stato imputato per trasparenza.

#### Addizionale comunale all'IRPEF

L'acconto 2010 relativo all'addizionale comunale all'Irpef, pari al **30%** dell'ammontare complessivo determinato applicando al reddito imponibile l'aliquota prevista, doveva essere versato entro il termine stabilito per il saldo Irpef 2009.

Pertanto, entro il 30 novembre 2010 **non è dovuto** alcun importo a titolo di acconto dell'addizionale Irpef.

# FISCO PRATICO magazine

**Novembre 2010**

*Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria*

## **Chiarimenti sulle limitazioni all'uso del contante**

### **Chiarimenti**

Come noto (art. 20 D.L. n.78/10) dal 31 maggio 2010 è stata ridotta da Euro 12.500 ad Euro 5.000 la soglia per la circolazione di strumenti di pagamento in forma libera, quali il contante, gli assegni trasferibili e i titoli al portatore: recentemente la Circolare n.281178 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito le prime indicazioni operative per la corretta applicazione pratica della norma.

### **Casistica**

- Nel caso di violazioni commesse tra il 31 maggio 2010 e il 15 giugno 2010, quando riferite ad importi compresi tra Euro 5.000 e Euro 12.500 non si applicano le sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio.
- È consentito il trasferimento di contanti e di titoli al portatore tra soggetti diversi solamente quando il valore oggetto del trasferimento è inferiore ad Euro 5.000. Il trasferimento di contanti o di titoli al portatore è vietato quando è effettuato con più pagamenti, singolarmente inferiori alla soglia ma complessivamente superiori alla stessa, artificialmente frazionati allo scopo di eludere la legge.
- È consentita l'emissione di assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiali in forma libera solo per importi inferiori ad Euro 5.000 previa richiesta scritta e pagamento dell'imposta di bollo di Euro 1,50 per singolo modulo di assegno o vaglia. Gli assegni utilizzati non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento: pertanto, la soglia di € 5.000 va sempre considerata sempre per ciascun singolo assegno.
- Gli assegni bancari e postali per importi pari o superiori ad Euro 5.000 devono sempre recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
- Gli assegni emessi all'ordine del traente (i cosiddetti assegni "a me medesimo") non possono circolare, qualunque sia l'importo: l'unico utilizzo

possibile è la girata per l'incasso allo stesso nome del traente/beneficiario.

- Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore in circolazione deve essere inferiore ad Euro 5.000. I libretti che eccedono tale soglia alla data del 31 maggio 2010 devono essere estinti o ricondotti al di sotto di Euro 5.000 entro il 30 giugno 2011.

### **Aspetti sanzionatori**

Le nuove sanzioni incidono non solo sul soggetto che compie l'irregolarità, ma anche su chi, tenuto a comunicarle agli enti competenti, omette tale obbligo.

I professionisti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio che hanno notizia di infrazioni dei divieti devono comunicare tali infrazioni al Ministero dell'Economia per la relativa contestazione entro 30 giorni.

### **Sanzioni**

- L'importo minimo della sanzione amministrativa è, in ogni caso, pari ad Euro 3.000.
- Per i trasferimenti di importo compreso tra Euro 5.000 e Euro 50.000 avvenuti in violazione delle norme previste è prevista una sanzione che va dall'1% al 40% dell'importo trasferito. Per i trasferimenti di importo superiore a Euro 50.000 avvenuti in violazione delle norme previste è prevista una sanzione che va dal 5% al 40% dell'importo trasferito.
- Per le violazioni relative a transazioni di importo non superiore ad Euro 250.000 è possibile usufruire di una sanzione ridotta nella misura pari al 2% dell'importo (se il pagamento della stessa avviene entro 60 giorni dalla notifica della contestazione). Per le violazioni relative alla circolazione degli assegni emessi all'ordine del traente non è prevista la facoltà di avvalersi della sanzione ridotta (in ogni caso sanzione minima pari a Euro 3.000).